

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 23**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui la regolamento (CE) n. 882/2004»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 settembre 2008)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/ - XVI D 20 /08

Roma, 19 Settembre 2008

*Con Pres. Ue*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento CE n. 882/2004", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2008.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*con i  
v. selli  
[Signature]*

-----

Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

**Relazione tecnica** - disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

(delega articolo 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

L'articolo 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007) delega il Governo ad adottare un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004.

Detto Regolamento Comunitario obbliga gli Stati membri a rendere disponibili adeguati finanziamenti per l'organizzazione delle attività di controllo. L'articolo 27, inoltre, prevede che gli Stati membri possano riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli di cui trattasi. Per alcuni tipi di controlli, tra l'altro, gli Stati membri sono obbligati a stabilire una tariffa che non può essere né inferiore agli importi minimi specificati dal medesimo Regolamento, né superiore ai costi sostenuti dalle autorità competenti. Nello schema di decreto predisposto da questo Ministero sono fissate la tipologia e gli importi delle tariffe da porre a carico degli operatori dei settori interessati per l'espletamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti su animali, prodotti di origine animale e mangimi. I controlli sono quelli effettuati dalle A.S.L., su animali e prodotti, allevati o ottenuti e commercializzati da allevamenti o stabilimenti italiani e quelli sulle merci in importazione da paesi terzi, di competenza degli Uffici periferici del Ministero (Posti di Ispezione Frontaliera-PIF e Uffici di sanità marittima, aerea e frontiera (USMAF)

Si riportano di seguito i dati relativi agli USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) ed ai PIF (Posti di ispezione frontaliera).

**USMAF: tariffe per l'importazione di prodotti alimentari di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti e prodotti fitosanitari.**

Innanzitutto, si ritiene opportuno evidenziare che i controlli degli USMAF non erano soggetti a tariffa con il decreto 432/98 in quanto solamente con il Regolamento 882/2004 sono state sottoposti al regime dei controlli ufficiali i prodotti non di origine animale (vegetali, bevande, materiali a contatto).

Il Regolamento comunitario n. 882/2004 stabilisce l'esecuzione di controlli ufficiali all'importazione per i prodotti alimentari di origine non animale, provenienti da Paesi Terzi.

Come già accennato, detto Regolamento prevede la possibilità, non l'obbligo, di determinare tariffe per la copertura dei costi per tali controlli. Nell'Allegato VI del citato Regolamento sono fissati i criteri da prendere in considerazione per il calcolo delle tariffe, quali:

- stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali;
- costi per il personale addetto ai controlli ufficiali, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzature, formazione, costi di viaggio e costi correlati;
- costi di analisi di laboratorio e di campionamento.

Fino ad oggi, tali tariffe sono state previste da decreti ministeriali (e non dal d.lgs 432/1998).

Il rilascio del nulla osta all'importazione per i prodotti alimentari di origine non animale prevede, infatti, il versamento di una tariffa di euro 6,33. Per tale attività è impiegato personale delle professionalità tecniche e dirigenti dell'professionalità sanitarie mediche.

Considerata l'esiguità della cifra, immutata dal 1992, con lo schema di decreto legislativo di cui trattasi, la tariffa è stata ridefinita in euro 55, utilizzando a tal fine i dati in possesso del Ministero, relativi all'analisi del sistema tariffario USMAF, al fine di individuare soluzioni migliorative per la gestione operativa della Sanità transfrontaliera.

Il calcolo di detta cifra ha tenuto conto delle spese d'ufficio e degli stipendi del personale impegnato nell'attività di controllo all'importazione. Il costo si riferisce al costo medio ponderato di un addetto, vale a dire al costo orario medio fra le varie figure professionali interessate e dei criteri indicati nell'allegato VI del Regolamento 882/2004.

Ad un costo unitario di 40,3 euro, corrisponde un tempo unitario medio per rilascio del nulla osta sanitario (NOS) di 50 minuti (48 euro per ora di servizio) effettuato da personale medico.

Si è, poi, provveduto ad aggiornare il costo orario del servizio, rapportandolo ad un tempo unitario medio per rilascio del NOS di 60 minuti (tempistica media attuale dopo l'entrata in vigore degli adempimenti di cui al Reg 882, l'attivazione del sistema informatizzato in rete N-SIS e delle Procedure Operative Standard Unificate per tutti gli Usmaf).

La rivalutazione del costo del servizio, dal 2004 ad oggi, ha portato ad un costo unitario di 50 euro. Tale tariffa è stata, quindi, aumentata di 5 euro, costo medio delle analisi di laboratorio, effettuate a campione. La tariffa base così ottenuta, applicabile a copertura dei costi, è di 55 euro fino 60 tonnellate.

Si evidenzia come tale tariffa coincida con quella prevista dal Reg 882/2004, peraltro già applicata dai veterinari per i controlli ufficiali all'importazione sui prodotti di origine animale, presso i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF).

Gli incrementi scalari previsti oltre le 60 tonnellate, euro 0,9 per tonnellata fino ad un massimo di 420 euro, sono stati individuati in analogia a quelli applicati sui prodotti di origine animale (ma sono stati diminuiti di 10 volte, aumentando il tonnellaggio, in considerazione della specificità degli alimenti di origine vegetale che sono inviati, normalmente, in quantità superiore). Occorre considerare che, per scelta consolidata di prevenzione a tutela della salute del consumatore, l'Italia considera più efficace ed economico effettuare il controllo delle merci in ingresso da Paesi Terzi alle frontiere piuttosto che sul territorio (le partite non conformi vengono individuate con un solo controllo e respinte prima del frazionamento a seguito della distribuzione sul territorio nazionale). In altri Paesi Comunitari i controlli sugli alimenti di origine non animale (vegetale) possono essere eseguiti direttamente sul territorio e pertanto alle frontiere non sono ancora previste tariffe.

**IMPORTAZIONE MERCI USMAF ANNO 2007**

Destinazione d'uso della merce dichiarata	quantità (partite)	Introiti con vecchia tariffa euro 6.33 per prodotti alimentari ed euro 63,3 per materiali a contatto	Introiti con nuova tariffa euro 55	Variazione
Abbigliamento e prodotti in piuma	4.006		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Farmaceutico	11.372		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Chimico	3.640		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Cosmetico	8.550		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Materiali a contatto con alimenti	25.052	Euro 1.585.791,60		Nessuna: viene mantenuta la tariffa di euro 63,3
Altro	20.140		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Alimentare	85.000	Euro 538.050,00	Euro 4.675.000,00	Euro* + 4.136.950,00

\* N.B.: il calcolo ha tenuto conto della tariffa minima per partita, corrispondente ad euro 55. Poiché, però, oltre le 60 ton la tariffa aumenta con l'aumentare del peso, la cifra riportata sotto la voce "incremento" corrisponde al minimo teorico, ma nella realtà sarà superiore.

I costi complessivi per gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) sono riferibili alle seguenti attività di controllo:

- libera pratica sanitaria

- certificazioni (cassetta medicinale, derattizzazione, casse acque potabili)
- visita tecnico-sanitaria
- profilassi internazionale e vaccinazioni
- visite mediche per immatricolazione gente di mare
- altre visite mediche di idoneità
- nulla osta all'importazione di merce varia (abbigliamento e prodotti in piuma, farmaci, prodotti farmaceutici, presidi medico chirurgici, prodotti chimici, prodotti cosmetici, materiali destinati a venire a contatto con alimenti, ecc
- certificati medici per patenti di guida e patenti nautiche;
- nulla osta all'importazione di alimenti di origine non animale.

Pertanto occorre precisare che il costo degli USMAF si riferisce alla totalità delle attività sopra elencate, soggette a tariffazione prevista ai sensi del D.M 14 febbraio 1991 come modificato da ultimo con D.M. 23 aprile 2003, mentre le tariffe che saranno riscosse in applicazione del regolamento CE 882/2004 sono riferite solo alle attività di controllo all'importazione degli alimenti di origine non animale e dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (posate, piatti pentole, griglie ecc.).

Sulla base delle tabelle T21 e T22, relative alla Relazione al conto annuale riferita all'anno ~~2007~~ degli Uffici USMAF è possibile determinare la percentuale di attività degli uffici.

Nella tabella seguente è individuato il costo del servizio degli USMAF in riferimento alle attività di controllo tariffate ai sensi del Regolamento CE 882/2004.

Per quanto concerne gli USMAF il calcolo è stato effettuato tenendo conto della percentuale di attività dedicata dagli Uffici all'attività di controllo (21,06%); tale percentuale si riduce al 14,4 % considerando solo l'attività di controllo sugli alimenti di origine non animale ed i materiali a contatto. In relazione al costo globale degli USMAF che ammonta a 29.251.280,00 di euro, il costo relativo al controllo degli alimenti e dei materiali a contatto è rapportabile pertanto a 4.212.622,749 di euro.

Qualifica	NUMERO TOTALE PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE E MATERIALE A CONTATTO PER LE ATTIVITA' DI CUI AL REGOLAMENTO 882/2004 (calcolato sulla base della percentuale del 68% dell'attività di controllo)	NUMERO TOTALE PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE E MATERIALE A CONTATTO PER LE ATTIVITA' DI CUI AL REGOLAMENTO 882/2004 (calcolato sulla base della percentuale del 68% dell'attività di controllo)	STIPENDI PER UNITA' (comprensivi dei compensi accessori)	COSTO TOTALE IN € DEL PERSONALE IMPIEGATO (ricavato sulla base del costo medio annuo delle qualifiche di riferimento, comprensivi dei compensi accessori)	% di impegno	COSTO IN € PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'IMPORTAZIONE (calcolato sulla base della percentuale dell'attività di controllo rispetto al totale dell'attività svolta)	COSTO IN € PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE E MATERIALE A CONTATTO PER LE ATTIVITA' DI CUI AL REGOLAMENTO 882/2004 (calcolato sulla base della percentuale del 68% dell'attività di controllo)
Dirigente medico II fascia	13	124.016	1.612.208	6,75%	108824,04	74000,3472	
MEDICI MINISTERO SALUTE (DIR I LIVELLO)	75	84239	6.317.925	22,42%	1416478,785	963205,5738	
C3	8	59642	477.136	0,83%	3960,2288	2692,935584	
C2	66	53678	3.542.748	8,00%	283419,84	192725,4912	
C1super	2	50384	100.768	1,67%	1682,8236	1144,321408	
C1	32	48611	1.555.552	18,49%	287621,5648	195582,6641	
B3super	2	45811	91.622	7,08%	6486,8376	4411,049568	
B3	148	43824	6.485.952	21,21%	1375670,419	935453,8851	
B2	81	41071	3.326.751	29,11%	968417,2161	658521,7089	
B1	21	38646	811.566	5,14%	41714,4924	28365,85483	
contrattisti	43	48455	2.083.565	25,41%	529433,8665	360015,0292	
Contrattisti con particolari incarichi	19	83029	1.577.551	25,41%	400855,7091	272581,8822	
totali	510	27.983.344			5424565,825	3688704,761	
Totale	-	-				3688704,761	
TOTALE COSTI GESTIONE	-	-	3.665.471	14,29%	523.917,99	523.917,99	



COSTO TOTALE

4212622,749

IMPORTAZIONE MERCI USMAF  
ANNO 2007

Destinazione d'uso della merce dichiarata	quantità (partite)
Abbigliamento e prodotti in piuma	4.006
Farmaceutico	11.372
Chimico	3.640
Cosmetico	8.550
Materiali a contatto con alimenti	25.052
Altro	20.140
Alimentare	85.000
<b>TOTALE</b>	<b>158.018</b>

CONTROLLO IMPORTAZIONI	
% ATTIVITA' DI CONTROLLO SU TOTALE ATTIVITA'	21
% ATTIVITA' DI CONTROLLO ALIMENTI E MATERIALE A CONTATTO SU TOTALE ATTIVITA' DI CONTROLLO	68 (110.052 partite su 158.018)
% ATTIVITA' DI CONTROLLO PER ALIMENTI E MATERIALE A CONTATTO SU TOTALE ATTIVITA'	14,4
COSTI	
COSTO TOTALE PERSONALE	EURO 3.688.704
COSTO SPESE D'UFFICIO	EURO 523.517
COSTI ATTIVITA' DI CONTROLLO ALIMENTI	EURO 4.212.622
Costo di rassegnazione per Regioni e Laboratori (15%)	
Totale costi	
ENTRATE PER NUOVE TARIFFE PER CONTROLLO ALIMENTI	

I dati delle partite di merci in entrata sono desunti dal sistema informatico in rete N-SIS USMAF ( nuovo sistema informativo sanitario) che consente il agli USMAF il rilascio del nulla osta sanitario ed agli uffici centrali del Ministero la rilevazione in tempo reale di tutte le importazioni.

Pertanto, a fronte di una entrata totale prevista di 6.052.860 ( calcolata moltiplicando il numero delle partite per la tariffa prevista ) sono stati calcolati costi ( desunti dal conto annuale) pari a 523.917,99 che corrisponde all' 8% della entrata totale prevista.

Tale percentuale giustifica la quota di riassegnazione agli USMAF di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

#### **PIF: tariffe per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale e mangimi**

Il Capo VI del Regolamento (CE) n. 882/2004 dispone la riscossione di tariffe minime obbligatorie per le attività relative ai controlli ufficiali dei prodotti di origine animale e degli animali vivi introdotti nella Comunità, rinviandone la determinazione all'Allegato V.

Nel decreto in oggetto sono state previste per i controlli all'importazioni le stesse tariffe contemplate, per le varie tipologie di prodotti, nel citato allegato V. L'applicazione di dette tariffe, già introdotte nei PIF dal 1° gennaio 2007, ha determinato, rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale precedente (decreto Legislativo n. 432 del 1998, D.M 10 novembre 1997 e D.M. 23 aprile 2003), un aumento generale di tariffe versate.

Nella tabella che segue si riporta il confronto tra il numero delle partite importate per tipologia di prodotto con le relative somme introitate a seguito dei controlli effettuati negli anni 2006-2007, rispettivamente ai sensi del Decreto Legislativo n. 432/1998 e del Regolamento (CE) n. 882/2004.

ANNO 2006 - Dlgs 432/1998 e D.M.					
	Rilascio DVCE per prodotti di origine animale destinati al consumo umano (HC) e Animali vivi	Rilascio DVCE per prodotti di origine animale non destinati al consumo umano (NHC)	Rilascio DVCE per mangimi di origine non animale	Rilascio Nulla Osta per prodotti non coperti da normativa comunitaria armonizzata	Totale partite controllate
n. partite	N. 57.387	N. 7921	N. 1759	N. 542	N. 67067

controllate					
Redevances	Euro 3.772.660,62  (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del Dlgs 432/1998)	Euro 79.210  (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M 10 novembre 1997).	Euro 111.291,93  (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M. 23 aprile 2003)	Euro 27.994,3  (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M. 19 luglio 1993)	Euro 3.991.156,85  (totale effettivo introitato)

ANNO 2007 - Reg. 882/2004				
	Rilascio DVCE per prodotti di origine animale destinati al consumo umano (HC), Animali vivi e Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano (NHC)	Rilascio DVCE per mangimi di origine non animale	Rilascio Nulla Osta per prodotti non coperti da normativa comunitaria armonizzata	Totale partite controllate
n.partite controllate	N. 67915	N. 1671	N. 247	N. 69833
Redevances	Euro 7.406.636,43  (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del Reg. 882/2004)	Euro 105.724,17  (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M. 23 aprile 2003)	Euro 12.757,55  (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M. 19 luglio 1993)	Euro 7.525.117,77  (totale effettivo introitato)

N.B.: ad una partita non necessariamente corrisponde la tariffa minima fissata dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di prodotto; infatti, il contributo versato per una singola partita può essere maggiore rispetto al minimo previsto in quanto la tariffa varia in base al peso e alla modalità di trasporto (es. merce trasportata alla rinfusa o meno).

#### TABELLA RIEPILOGATIVA

	Anno 2006 (tariffe ex 432/1998)	Anno 2007 (tariffe ex Regolamento 882/2004)
--	---------------------------------	---

Numero tot partite	N. 67.067	N. 69.833
Redevances riscosse	Euro 3.991.156, 85	Euro 7.525.117,77

Tariffe applicate:

Anno 2006- HC/Animali vivi: Euro 30 a partita; NHC: Euro 10 a partita; Mangimi vegetali: Euro 63,27 a partita; Nulla Osta: 51,65

Anno 2007 - HC/Animali vivi/NHC: Euro 55 a partita; Mangimi vegetali: Euro 63,27 a partita; Nulla Osta : 51,65

Come si può constatare dall'esame della tabella riepilogativa, ad un volume quasi uguale di partite corrisponde, applicando le tariffe ex 882/2004, un aumento notevole di redevances introitate dagli Uffici.

In particolare, le tariffe minime obbligatorie per i controlli all'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui al citato Regolamento, sono incrementate dell'83% rispetto alle tariffe del D.lgs. n. 432/98. La norma comunitaria, inoltre, introduce una tariffa minima obbligatoria anche per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Quest'ultima tariffa, di Euro 55 a partita, con incrementi scalari in base al peso della stessa, è già stata aumentata del 450 % rispetto alla precedente (corrispondente a 1 euro/tonnellata con importo minimo di 10 Euro a partita, ai sensi del D.M 10 novembre 1997).

Nel decreto in oggetto è prevista, inoltre, una tariffa per i controlli all'importazione di mangimi di origine non animale, anche se questi ultimi non rientrano tra i prodotti soggetti alla tariffazione obbligatoria ai sensi del Regolamento. Tale tariffa (analoga a quella prevista nella bozza di Decreto per gli alimenti di origine vegetale) corrisponde a Euro 55 per partita fino a 60 tonnellate, con Euro 0,9 per tonnellata successiva fino a 460 tonnellate, e ad un massimo di Euro 420 oltre le 460 tonnellate.

La previsione delle tariffe sopra indicate scaturisce dalle seguenti valutazioni:

- le tariffe proposte per il controllo all'importazione dei prodotti di origine animale, già applicate dal 1° gennaio 2007, sono quelle previste dal Regolamento 882/2004;
- da verifiche effettuate presso le competenti Autorità di altri Stati membri, è emerso che le tariffe da questi applicate sono in linea di massima sovrapponibili a quelle dei PIF italiani, e in alcuni casi addirittura inferiori. Se si adottassero, pertanto, tariffe superiori, si rischierebbe una deviazione dei flussi di importazioni dai PIF italiani

verso altri PIF comunitari, con possibili ripercussioni negative sull'economia di porti, aeroporti e imprese nazionali, nonché sulle entrate dello Stato;

- si è tenuto conto, altresì, anche dei dati relativi agli USMAF, di cui al precedente capitolo. L'attività dei PIF, infatti, è equiparabile a quella degli USMAF: analogia nella tipologia di controlli, stesse figure professionali impiegate, uguale costo orario del personale e tempo impiegato per l'esecuzione dei controlli stessi.

In base a tali risultanze è stata calcolata la tariffa per il controllo dei mangimi di origine non animale, che risulta, pertanto, uguale a quella prevista per gli alimenti di origine vegetale.

Sulla base delle tabelle T21 e T22 relative alla Relazione al conto annuale riferita all'anno 2007 degli Uffici PIF è possibile determinare la percentuale di attività degli uffici.

Nella tabella seguente è individuato il costo del servizio dei PIF in riferimento alle attività di controllo tariffate ai sensi del Regolamento CE 882/2004.

La tabella dei costi dell'attività di controllo dei PIF, di seguito riportata, è stata ricavata dalla "Rilevazione dei costi dell'anno 2007" del Ministero della Salute dai quali è stato scorporato il costo degli Uffici che nel 2007 hanno svolto solo attività di Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) che non rientrano tra quelle soggette a tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo abbiamo individuato nella Relazione al Conto Annuale la voce: "Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale" (individuata come voce specifica per l'attività di controllo soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004) e per ogni singolo PIF il personale (numero e qualifica) e relativa percentuale di attività dedicata ai controlli di cui sopra e i costi riferiti a tale attività.

La tabella riepilogativa riporta:

1. nella prima colonna la qualifica del personale che nel 2007 ha svolto attività di controllo all'importazione soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004;
2. nella seconda colonna il numero di personale, distinto per ciascuna qualifica, che nel 2007 ha svolto attività di controllo all'importazione soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004;
3. nella terza colonna la somma del costo totale del personale (costo medio annuo lordo delle qualifiche di riferimento, comprensivo dei compensi accessori) che nel 2007 ha effettuato attività di controllo all'importazione soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004;
4. nella quarta colonna il costo riferito all'attività dei "Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale" svolta dai PIF ai sensi del Regolamento 882/2004.

Si fa presente che ai costi per l'attività di controllo dei PIF, soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004, devono essere aggiunti anche quelli derivanti dalle attività collegate ai controlli all'importazione svolte da IZS e Regioni per le quali sono previste nella bozza di decreto percentuali di riassegnazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe, rispettivamente del 5% e 7%.

Applicando alle tariffe riscosse dai PIF nel 2007 le percentuali di riassegnazione del 5% e 7% risulta una cifra riassegnata a IZS e Regioni di: **888.796,77 Euro**.

Pertanto, considerato che i costi totali dei PIF ammontano a euro 5.763.089,35 (tab. che segue), e che a questi vanno aggiunti quelli derivanti dalle attività svolte da IZS e Regioni, il costo globale è pari a euro 6.874.084,35, e quindi inferiore al totale introitato nell'anno 2007, pari a euro 7.406.636,43 (tariffe introitate ai sensi del Regolamento 882/2004).

Attività di controllo dei Posti d'Ispezione Frontaliera anno 2007:  
valutazione su base annuale del personale impiegato e dei relativi costi

RIEPILOGO			
PERSONALE		COSTI	
QUALIFICA	NUMERO TOTALE PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL' IMPORTAZIONE DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (Dati rilevati dalla Relazione al Conto Annuale)	COSTO TOTALE IN € DEL PERSONALE IMPIEGATO (ricavato sulla base del costo medio annuo delle qualifiche di riferimento, comprensivi dei compensi accessori)	COSTO IN € PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER LE ATTIVITA' DI CUI AL REGOLAMENTO 882/2004 (calcolato sulla base della percentuale dell'attività di controllo rispetto al totale dell'attività svolta)
DIRIGENTE II FASCIA MED. E VET. *	6	744.096,00	121.535,68
MEDICI-VETERINARI MINISTERO SALUTE (DIR I LIVELLO)	101	8.508.139,00	4.182.272,60
C2	2	107.356,000	21.471,20
C1	4	194.444,00	46.180,45
B3	16	701.184,00	165.216,48
B2	28	1.149.988,00	318.300,25
TOTALE COSTI PERSONALE	157	11.405.207,00	4.854.976,66
TOTALE COSTI DI GESTIONE**			908.112,69
TOTALE			5.763.089,35

\* Dato suscettibile di incremento nel 2008 con la copertura dei posti dirigenziali vacanti

\*\* Dato ricavato dalla "Rilevazione dei costi dell'anno 2007" del Ministero della Salute da cui è stato scorporato il costo degli Uffici che hanno svolto solo attività di Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC)

Le variazioni percentuali apportate al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 7, con un aumento del 3 % della quota da destinare alla copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) e una corrispondente riduzione della quota da destinare alle Regioni (riduzione del 3%), derivano dalle seguente esigenza.

Il REGOLAMENTO (CE) N. 136/2004 del 22 gennaio 2004 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, ha stabilito nell'allegato II le modalità di controllo di laboratorio.

Sulla base di tale normativa si è notevolmente ridotta l'attività di controllo a destino sui prodotti di origine animale effettuata dalle Regioni, mentre è aumentata quella dei PIF (controlli di laboratorio e provvedimenti conseguenti effettuati al confine).

Attualmente, infatti, l'attività delle Regioni tramite le ASL, è limitata al controllo di alcune tipologie di prodotti non destinati al consumo umano (verifica dell'effettivo arrivo nello stabilimento di destinazione e dell'avvenuto trattamento previsto dalla normativa comunitaria) nonché ad eventuali attività di rintraccio di partite per le quali vengano rilevate irregolarità a seguito di analisi di laboratorio, disposte presso i PIF.

Si ritiene, pertanto, che le precedenti percentuali di riassegnazione previste dal Dlgs 432/98 (2% per i PIF e 10% per le Regioni) debbano essere modificate per tenere conto della maggiori attività dei PIF determinate dal Regolamento 136/2004 sopra richiamato e delle conseguenti riduzioni dell'attività delle Regioni.

In relazione ai dati di cui all'allegato B, sezione I, Capo IV, si fa presente che la figura professionale che effettua i controlli dei transiti attraverso la Comunità di merci e di animali vivi è rappresentata dal Dirigente Veterinario (ex I livello), il cui costo orario è di euro 41,1323, calcolato sulla base della seguente formula: totale lordo annuale (euro 84239), comprensivo dell'eventuale trattamento accessorio, diviso il numero di ore lavorative per anno (2048). Considerato che la tariffa minima applicata per i transiti è di 30 euro a cui devono essere sommati 20 euro per ogni quarto d'ora di lavoro (tempo minimo indispensabile per completare i controlli), ne deriva che i 50 euro riscossi coprono i costi del personale impiegato.

#### **ASL/Regioni/Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti: tariffe per il controllo della produzione e commercializzazione degli alimenti, dei mangimi, della salute e benessere animale in ambito nazionale**

I regolamenti CE del cosiddetto "pacchetto igiene" rappresentano il risultato dell'attività svolta dalla Commissione Europea e dai Paesi Membri al fine di prevenire e/o di limitare le situazioni di crisi alimentari riducendone le conseguenze sanitarie ed economiche.

Con i Regolamenti del pacchetto igiene sono stati introdotti fundamentalmente i seguenti concetti:

- il produttore ha la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti che produce;
- l'intera filiera di produzione deve essere sottoposta a controllo dalla terra alla tavola;



- il produttore deve garantire la tracciabilità dei propri prodotti al fine di consentire il rintraccio ed il ritiro dal consumo di lotti di produzione potenzialmente a rischio.

Ne consegue che l'operatore alimentare è tenuto per il proprio segmento di filiera ad applicare procedure di autocontrollo comprendenti l'analisi dei pericoli e la gestione del rischio finalizzata alla sua riduzione a livelli accettabili.

Il controllo ufficiale pertanto non consiste più soltanto in una attività di controllo diretto degli alimenti ma soprattutto in una attività di verifica dell'autocontrollo delle aziende mediante attività di audit e di ispezioni sugli stabilimenti condotte dalle ASL e di audit delle Regioni sulle ASL e del Ministero su ASL e Regioni comprendenti anche ispezioni dirette sugli stabilimenti. L'attività di controllo ufficiale deve essere programmata attraverso un Piano pluriennale integrato dei controlli i cui risultati sono soggetti annualmente alle verifiche UE.

Peraltro sui livelli di controllo nazionale sono esercitate dalla Commissione UE attività di audit e di ispezione negli stabilimenti attraverso il FVO (Food Veterinary Office) di Dublino.

La programmazione e l'esecuzione di tali attività di controllo ufficiale, su tutti i settori alimentari, rendono necessario attualmente disporre di fondi certi per coprire le relative spese.

Infatti, prima della direttiva 85/73 sulle "redevances" e successive modifiche, recepita da ultimo con il decreto legislativo 432/98, tutti i controlli sugli alimenti erano a totale carico delle finanze pubbliche.

Con la direttiva 85/73, per i prodotti di origine animale (limitatamente al settore della macellazione e delle carni fresche e, solo in parte, al settore pesca e al settore del latte), sono stati armonizzati a livello comunitario le contribuzioni dovute dagli operatori per coprire i costi d'ispezione e per evitare una distorsione della concorrenza, rimanendo a carico della fiscalità generale i controlli sanitari su tutti gli altri settori alimentari.

Con il Regolamento CE 882/2004 la possibilità di prevedere tariffe a carico degli operatori viene estesa a tutti i settori della filiera alimentare, sia per gli alimenti di origine animale che per quelli di origine vegetale, minerale ecc..

Si riporta di seguito la tabella di confronto tra le tariffe previste dal decreto legislativo 432/98 e quelle previste dal Regolamento 882/2004.

I controlli all'origine, di cui all'All. C, capitolo 1, del d.lgs 432/98, sono stati considerati all'articolo 2, comma 1, in quanto sono ricompresi tra i controlli ufficiali.

#### **Tabella di confronto**

##### **Decreto legislativo 432/1998 e Regolamento CE 882/2004**

\* Premessa: il decreto Legislativo 432/1998 esprime gli importi in ECU. Dal 2001, con l'entrata in vigore dell'Euro si è stabilito l'equivalenza 1 ECU = 1 Euro; prima del 2001 annualmente veniva fissato un tasso di cambio con ciascuna delle valute europee correnti.

# Costi supplementari applicati per assicurare i controlli previsti dalla Direttiva 96723/CE ( concernente misure di controllo su talune sostanze e loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.)

Decreto legislativo 432/1998*	Regolamento CE 882/2004
<b>Stabilimenti comunitari</b> <b>Ispezione dei mattatoi</b>	
a) carni bovine:  bovini adulti:           4,5 ECU/capo; vitelli:                   2,5 ECU/capo;	a) carni bovine:  - bovini adulti:           5 EUR/capo -bovini giovani:         2 EUR/capo
b) solipedi/equidi:     4,4 ECU/capo;	b) solipedi/equidi:     3 EUR/capo
c) carni suine (compresi i cinghiali selvatici): animali di peso carcassa:  inferiore a 25 kg:     0,5 ECU/capo; superiore o pari a 25 kg: 1,3ECU/capo	c) carni suine: animali con carcassa di peso:  - inferiore a 25 kg:     0,5 EUR/capo -pari o superiore a 25 kg:   1 EUR/capo
d) carni ovine e caprine (compresi selvaggina ruminante):  animali di peso carcassa:  inferiore a 12 kg:     0,175 ECU/capo; tra 12 e 18 kg:        0,35ECU/capo; superiore a 18 kg:    0,5 ECU/capo;	d) Carni ovine e caprine: animali con carcassa di peso :  - inferiore a 12 kg:     0,15 EUR/capo -pari o superiore a 12 kg:   0,25 EUR/capo

<p>e) carni di volatile da cortile, conigli e la piccola selvaggina da penna o da pelo :</p> <p>di peso inferiore a 2 kg:</p> <p style="text-align: right;">0,01 ECU/capo;</p> <p>di peso da 2 kg a 5 kg:</p> <p style="text-align: right;">0,02 ECU/capo;</p> <p>di peso uguale o maggiore a 5 kg:</p> <p style="text-align: right;">0,04 ECU/capo;</p>	<p>e) pollame:</p> <p>- pollame del genere Gallus e faraone: 0,005 EUR/capo</p> <p>- anatre e oche: 0,01 EUR/capo</p> <p>- tacchini: 0,025 EUR/capo</p> <p>- carni di coniglio di allevamento: 0,005 EUR/capo</p>
<p><u># Agli importi sopra indicati occorre sommare:</u></p> <p style="text-align: right;">1,35 ECU</p> <p>per tonnellata di carne macellata</p>	
<p><b>Impianti di sezionamento</b></p>	
<p>Per tonnellata di carne :</p> <p style="text-align: right;">3 ECU</p>	<p>Per tonnellata di carne:</p>

<p>(fatta salva la possibilità di adottare il regime "per ora prestata" se, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 4, risulta non coperto il costo effettivo del servizio)</p> <p>(Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, e' praticata una riduzione fino al 55 per cento sugli importi previsti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carni bovine, suine, equine, ovine e caprine: 2 EUR</li> <li>- carni di pollame e di conigli di allevamento: 1,5EUR</li> <li>- carni di selvaggina di allevamento e selvatica: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Piccola selvaggina da penna e da pelo: 1,5EUR</li> <li>▪ Carni di ratiti (struzzo, emù, nandù): 3 EUR</li> <li>▪ Cinghiali e ruminanti: 2 EUR</li> </ul> </li> </ul>
<p>Per tonnellata di carne :</p> <p style="text-align: right;">3 ECU</p>	<p style="text-align: center;"><b>Centri lavorazione selvaggina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Piccola selvaggina di penna: 0,005 EUR/capo</li> <li>b) Piccola selvaggina di pelo: 0,01 EUR/capo</li> <li>c) Ratiti: 0,5 EUR/capo</li> <li>d) Mammiferi terrestri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cinghiali: 1,5 EUR/capo</li> <li>— Ruminanti: 0,5 EUR/capo</li> </ul> </li> </ul>
<b>Depositi frigoriferi autonomi</b>	
<p>Importo corrispondente al costo effettivo necessario</p>	-----
<b>Latte</b>	
-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 1 EUR per 30 tonnellate e</li> <li>— 0,5 EUR per tonnellata supplementare</li> </ul>

<p><u># Agli importi sopra indicati occorre sommare:</u></p> <p style="text-align: center;">0,02 ECU</p> <p style="text-align: center;">per mille litri di latte crudo</p>	
<p><b>Pesca e acquacoltura</b></p>	
<p><u>E' fatta salva la possibilità di adottare il regime "per ora prestata"</u></p> <p>Prima commercializzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per tonnellata: 1 ECU</li> <li>▪ oltre le 50 tonnellate: 0,5 ECU per tonnellata.</li> </ul>	<p>a) prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese,</li> <li>— 0,5 EUR per tonnellata supplementare.</li> </ul>
<p>Impianto collettivo per aste o mercato ittico all'ingrosso:</p> <p style="text-align: center;">Possibilità di riduzione del 55% dell'importo sopra riportato</p>	<p>b) prima vendita nel mercato del pesce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 0,5 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese,</li> <li>— 0,25 per tonnellata supplementare.</li> </ul>
<p>Controlli agevolati da freschezza e calibrazione dei prodotti della pesca a norma del regolamento (CE) 2406/96:</p> <p style="text-align: center;">Possibilità di riduzione del 55% dell'importo sopra riportato</p>	<p>c) prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente ai regolamenti (CEE) 103/76 e (CEE) 104/76:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese,</li> <li>— 0,5 EUR per tonnellata supplementare.</li> </ul>

<p><u>Stabilimento di preparazione o di trasformazione ovvero proveniente da una nave officina:</u></p> <p>1 ECU per ogni tonnellata di prodotto della pesca che entra in uno</p> <p>(possibilità di riduzione fino al 55% se preparazione e trasformazione avvengono nel luogo di prima vendita o l'autocontrollo consente riduzione del personale)</p>	<p>Gli Stati Membri riscuoteranno 0,5 EUR/tonnellata per la lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura.</p>
<p><u># Agli importi sopra indicati occorre sommare:</u></p> <p>0,01 ECU</p> <p>Per tonnellata commercializzata</p>	
<p><b>PRODOTTI PESCA : Refrigerazione, congelamento, deposito, imballaggio</b></p>	
<p>Importo corrispondente al costo effettivo, se tali spese non sono colmate dagli importi riscossi ai punti precedenti.</p>	<p>-----</p>
<p><b>Ovoprodotti</b></p>	
<p><u># Importo corrispondente al costo effettivo</u></p>	<p>-----</p>
<p><b>Miele</b></p>	
<p><u># Importo corrispondente al costo effettivo</u></p>	<p>-----</p>

IMPORTAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE E DI ANIMALI VIVI	
HC/Animali vivi: Euro 30 a partita; NHC: Euro 10 a partita; Mangimi vegetali: Euro 63,27 a partita; Nulla Osta: 51,65	HC/Animali vivi/NHC: Euro 55 a partita; Mangimi vegetali: Euro 63,27 a partita; Nulla Osta : 51,65

Attualmente l'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 193/2007 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso Regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali.

Va però rilevato che la quasi totalità delle Regioni ad oggi ancora applica, il D.lgs. 432, attuando indiscriminatamente, e senza tener conto, come prevede tale decreto, dell'effettiva copertura del costo del servizio, gli sconti ivi previsti (all. A, Cap. I, punto 5) fino al 55% dell'importo astratto della tariffa, e riscuote, per tale ragione, somme inferiori rispetto a quelle indicate dal Regolamento 882. Ai sensi dell'originale versione del citato D.lgs. 432 (art. 4, comma 5), il Ministero della Salute pubblicava i dati relativi ai costi e ai contributi riscossi. Avendo, tuttavia, la legge comunitaria 2003, articolo 9, eliminato detto obbligo, e non avendo mai le Regioni trasmesso gli estremi dei bollettini regionali su cui avrebbero dovuto pubblicare i dati stessi, si dispone esclusivamente dei dati pubblicati dal 1999 al 2002, peraltro non completi in quanto non tutte le Regioni avevano provveduto ad inoltrarli. La trasmissione di tali riferimenti, inoltre, avrebbe consentito al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare, d'intesa, la prescritta valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al citato decreto 432 (art. 4, comma 1 dell'attuale versione del d.lgs. 432/1998).

Si fa, inoltre, presente che i dati relativi all'anno 1999 e all'anno 2001 si riferiscono ai solo ai contributi effettivamente riscossi, e non anche a quelli fatturati (bollette emesse). Per gli anni 2000 e 2002, per contro, nelle tabelle si individuano sia i contributi fatturati che quelli riscossi, e si è potuto constatare che il riscosso è inferiore al fatturato (probabilmente a causa di mancati pagamenti).

Ferme restando le suesposte premesse, e specificando che ai sensi della citata circolare il costo orario considerato è di Lire 70.000, si forniscono i seguenti elementi:

ANNO	N. Regioni	COSTI	CONTRIBUTI RISCOSSI	DIFFERENZA (costi non coperti)
1999	12	Lire 52.257.000.000	Lire 35.279.000.000	Lire 16.978.000.000

2000	14	Lire 67.032.558.000	Lire 46.388.338.000	Lire 20.644.220.000
2001	12	Lire 46.107.215.000	Lire 24.597.285.000	Lire 21.099.930.000
2002	4	Euro 27.600.435,00	Euro 15.264.907,00	Euro 12.335.528,00

Dalla comparazione della tabella sopra riportata, che evidenzia uno scarto tra le entrate ed i costi, è possibile individuare una percentuale media del 20% per consentire il raggiungimento del pareggio. Pertanto tale cifra è stata utilizzata dallo scrivente quale quota percentuale di aumento delle tariffe minime fissate dal Regolamento.

Come si può constatare dalle tabelle (pubblicate rispettivamente nelle G.U. n. 167 del 19 luglio 2000, n. 155 del 2 luglio 2001, n. 253 del 28 ottobre 2002, n. 2 del 3 gennaio 2004), i costi scoperti hanno un trend costantemente in crescita.

Questo Ministero ha recentemente richiesto dati aggiornati alle Regioni, ma solo alcune hanno trasmesso dati completi o comunque fruibili. Alcune, ad esempio, hanno trasmesso solo i dati concernenti le somme riscosse, senza inviare i rispettivi costi (Regione Marche, Provincia di Trento), altre hanno inviato dati relativi solo ad una Asl (Umbria).

Le Regioni di cui si dispongono dati sono le seguenti:

Regione	Anno	COSTI	CONTRIBUTI RISCOSSI	Differenza fra costi e contributi riscossi	Importi fatturati
Lazio	2007	Euro 1.377.622,00	Euro 689.688,00	Euro 687.934,00	Euro 1.278.484,00
Sicilia	2007	Euro 1.998.177,00	Euro 1.228.008,00	Euro 770.169,00	Euro 1.766.337,00
Veneto	2007	Euro 6.163.705,00	Euro 4.294.453,00	Euro 1.869.252,00	Euro 5.674.740,00
Piemonte	2006	Euro 4.869.366,00	Euro 3.611.664,00	Euro 1.257.702,00	Euro 3.473.048,97



Piemonte	2007	Euro 4.827.380,00	Euro 3.463.946,00	Euro 1.363.434,00	Euro 3.510.168,00
Campania	2004	Euro 2.546.610	Euro 1.827.328,00	Euro 719.282,00	Euro 2.057.318,00

Quello che emerge da tali dati è che anche negli anni successivi al 2002 le Regioni non sono riuscite, con l'attuale sistema tariffario, a coprire i costi sostenuti. Tuttavia, per precisione, va evidenziato che gli importi fatturati, riportati nell'ultima colonna, sono più vicini al costo del servizio, pur non coprendolo.

Per quanto concerne le attività svolte ai sensi del decreto legislativo 432/98 dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dall'Istituto Superiore di Sanità, si rappresenta che lo scrivente non dispone dei dati relativi alla copertura del costo del servizio prestato da tali Enti in quanto la relativa rendicontazione viene effettuata alle Regioni e non al Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche Sociali. Nel decreto, pertanto, è stato inserito un apposito articolo (art. 12), che obbliga anche gli IISZZ e l'ISS a rendicontare gli introiti che incamerano ai sensi dell'articolo 7.

La previsione contenuta all'articolo 11, comma 4, concernente una maggiorazione dello 0,5% delle tariffe di cui all'articolo 2, trova la sua motivazione nella necessità di dare una compiuta attuazione al piano di controllo nazionale previsto dall'articolo 41 del Regolamento 882/2004. In base a tale disposizione, infatti, al fine di garantire la sicurezza alimentare del consumatore e la salubrità degli alimenti, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali elabora un piano integrato di controllo nazionale (MANCP) nel quale confluiscono tutti i piani di controllo relativi agli alimenti e ai mangimi. Questa amministrazione, pertanto, effettua attività di studio, programmazione, monitoraggio e audit, comprese verifiche ispettive in loco, finalizzate ad assicurare un approccio coerente, completo ed integrato dei controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, nonché sulla normativa relativa alla salute e al benessere degli animali, per assicurare un costante monitoraggio, in tutte le fasi della catena alimentare.

Per quanto concerne la tabella di raccordo delle entrate con i costi determinati in percentuale del conto annuale, ai fini della copertura dei costi, si rappresenta che il costo del personale coinvolto nelle attività di controllo ufficiale previste dal presente decreto di euro 41,1323 è stato calcolato con la seguente formula: totale lordo annuale (euro 84239), comprensivo dell'eventuale trattamento accessorio, diviso il numero di ore lavorative per anno (2048), aggiungendo gli ulteriori requisiti previsti all'allegato 6 del Regolamento 882/2004.

## CONCLUSIONI

Ad oggi, come già accennato, la copertura dei costi per l'effettuazione dei controlli ufficiali è disciplinata in parte dal decreto legislativo 432/1998 e in parte da norme statali o regionali. Tale frammentazione crea notevoli incertezze e disomogeneità nell'applicazione delle tariffe a livello territoriale, tanto che i rappresentanti delle categorie interessate hanno più volte lamentato una disparità di trattamento a seconda del luogo ove svolgono la propria attività lavorativa. Fenomeno, questo, che contraddice le regole della concorrenza leale e genera distorsioni commerciali, costituendo una motivazione per emanare subito un provvedimento contenente tariffe uniformi per tutto il territorio.

Il testo dello schema di decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, bensì, comporterà un aumento generale di tariffe versate.

Tale risultato si evince analizzando il sistema di finanziamento dei controlli attualmente in vigore. Per quanto riguarda i c.d. "controlli sul territorio" effettuati dalle Asl, il D.lgs 432/98, prevedeva tariffe esclusivamente per i controlli sui macelli, sulle uova e su pochi altri settori. Con lo schema di provvedimento in esame, invece, si estendono le tariffe anche ad altre categorie della filiere alimentare e, inoltre, si introduce una tariffa per i controlli presso gli stabilimenti di produzione e presso la distribuzione all'ingrosso (sia di vegetali che di prodotti di origine animale). In tal modo, sono tariffate tutta una serie di attività che precedentemente, benché oggetto di verifiche sanitarie, erano esenti da pagamenti (ma il cui costo era, comunque, a carico dello Stato).

Aumentando, quindi, la tipologia di tariffe, e in gran parte anche l'entità di quelle preesistenti, si avranno maggiori entrate per le casse dello Stato.

Per ciò che attiene le tariffe sulle merci c.d. "in importazione", si fa presente che:

- per l'importazione di alimenti di origine vegetale gli operatori pagano una tariffa unica di 6 euro a partita, qualunque sia la dimensione del carico. Tale importo, evidentemente, non copre i costi dei controlli, tanto che nel 2007 sono stati incassati solo Euro 538.050. Se si applicasse allo stesso volume di controlli la tariffa ipotizzata nello schema di decreto legislativo proposto, ossia 55 euro, si incasserebbero oltre 4.675.000,00 Euro.

- per quanto riguarda le partite di animali, mangimi e alimenti di origine animale, gli Uffici periferici del Ministero stanno già applicando le tariffe minime previste dal Regolamento 882/2004, che prevedono tutti importi maggiori rispetto a quelli applicati in precedenza e stanno, infatti, introitando maggiori cifre rispetto al passato.

Il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sia a livello di Uffici centrali che periferici, in conformità alle citate disposizioni comunitarie, è tenuto al

coordinamento del Piano pluriennale dei controlli sanitari, anche attraverso attività di diretta verifica sulle Regioni, sulle Asl e sugli operatori stessi.

I regolamenti CE 178/2002 ed 852-853-854-882/2004 ed i successivi regolamenti di modifica e di integrazione, forniscono per "controllo ufficiale" la seguente definizione: <<qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.>>, articolo 2, definizione 1) del Regolamento 882/2004.

L'articolo 2, comma 1 del Regolamento 852/2004 lettera d) definisce l'Autorità competente << l'Autorità centrale di uno Stato membro indicata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta Autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un Paese terzo>>. Analoga definizione viene data all'articolo 2, comma 2 lettera c) del Regolamento 854/2004 ed all'articolo 2, comma 1, punto 4) del Regolamento 882/2004 nel quale è ulteriormente specificato che si tratta della <<autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali...>>.

Con il decreto legislativo 193/2007, di recepimento della direttiva 2004/41, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione dei regolamenti CE del pacchetto igiene, è individuata per l'Italia nel Ministero della Salute, oggi Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nelle Regioni e nelle Aziende Sanitarie Locali; l'articolo 2 del citato decreto legislativo recita: <<Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854,2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'articolo 3, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Si precisa inoltre che le attività di controllo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali non sono "nuove" ma erano già previste ai sensi delle direttive verticali, recepite dalle disposizioni normative nazionali, abrogate appunto con il decreto legislativo 193/2007, in quanto sostituite dalle disposizioni dei regolamenti CE del pacchetto igiene. Per ulteriore chiarimento si allegano i rapporti delle missioni AUDIT del Food Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea con sede a Dublino nei quali viene ripetutamente richiesto alla CCA (Competent Central Authority di voler procedere alla verifica delle attività delle Regioni e delle ASL, ovvero allo svolgimento delle attività di auditing previste ai sensi del Regolamento CE 882/2004.

In riferimento a specifiche disposizioni del Regolamento 882/2004 si precisa che gli articoli dal 19 al 22 del Regolamento CE 882/2004 si riferiscono ai controlli sui mangimi e sugli alimenti provenienti da Paesi terzi ovvero ai controlli effettuati dai PIF e dagli USMAF del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. I costi relativi a trattamenti speciali, rinvio o distruzione delle partite sono già posti a carico dell'operatore ai sensi dell'art. 22 Regolamento CE 882/2004. Tali costi, variabili in funzione della tipologia di intervento, natura e dimensione della partita, non derivano da servizi forniti dall'autorità di controllo ma da servizi forniti da altro soggetto pubblico o privato pagato in base alla prestazione erogata. Pertanto, si ritiene che tali costi non possano, essere oggetto di tariffazione.

Gli articoli dal 41 al 43 si riferiscono al Piano di controllo pluriennale il quale comprende la totalità dei controlli previsti dal Regolamento CE 882/2004 sugli alimenti e

sui mangimi. Nei suddetti articoli non sono contenute specifiche disposizioni finanziarie. Le tariffazioni per i controlli di cui a Piano ricade nelle disposizioni dell'articolo 27 alla cui applicazione si riferiscono le tariffe contenute negli allegati alla bozza di decreto legislativo di attuazione del Regolamento 882/2004. La predisposizione del Piano di controllo pluriennale compete allo Stato membro, ovvero al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il quale deve dunque definire la cornice in cui inserire i piani di controllo regionali e di tutte le altre autorità competenti per i controlli sugli alimenti. Anche in riferimento all'incombenza del coordinamento del Piano è necessario individuare per il Ministero un congruo margine percentuale delle tariffe riscosse dalle ASL.

Le disposizioni dell'articolo 54 si riferiscono alla rimozione delle non conformità alle norme sanitarie; il comma 5 già stabilisce che i costi relativi alla rimozione delle non conformità (disinfezioni, pulizie straordinarie, manutenzione impianti, attività di ripristino edilizio ecc.) sono a carico dell'operatore. Ciò non implica applicazioni di tariffe se la rimozione della non conformità non implica verifiche attraverso controlli supplementari per i quali la tariffazione è prevista ai sensi dell'articolo 4 della bozza di decreto legislativo.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

19 SET. 2008

13-09-07  
V. QUÉ IV

Disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27 "Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004";

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente "Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 concernente "Attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale" e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive modifiche, in materia di condizioni e modalità di riconoscimento e registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 relativo alla organizzazione dei controlli veterinari su prodotti provenienti da paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 concernente "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale";

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la decisione della Commissione del 17 aprile 2007, n. 275 relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontiera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;

Considerato l'articolo 26 del Regolamento (CE) 882/2004 ai sensi del quale gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse;

Considerato che, al punto 32 del citato Regolamento, si rileva l'opportunità, per quanto concerne le tariffe applicabili ai controlli sanitari ufficiali alle importazioni, di stabilire direttamente gli importi per i principali beni d'importazione, al fine di assicurare la loro applicazione uniforme e evitare distorsioni negli scambi;

Vista la preliminare Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione..... 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del .....2008;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....2008;

Su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

#### Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del Regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizootie e le malattie enzootiche.

#### Articolo 2 (Riscossione delle tariffe)

1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono rimosse le tariffe di cui all'allegato A.
2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono rimosse le tariffe di cui all'allegato B.
3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (CE) 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.
4. L'autorità competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attività unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi.

5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'articolo 27, paragrafo 9, del Regolamento (CE) n. 882/2004.

### Articolo 3

(Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe)

1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene, sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'Allegato VI del Regolamento 882/2004.
2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C del presente decreto. L'importo di dette maggiorazioni è destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio.
3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30% in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno.
4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del Regolamento (CE) 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio.
5. Relativamente alle attività di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal Regolamento (CE) 854/2004, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.

### Articolo 4

(Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta)

1. Si definiscono:
  - a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14 comma 1 del Regolamento (CE) 882/2004;
  - b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo e 15, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 882/2004 nonché quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale.
2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'Allegato C - sezione I, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.
3. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

### Articolo 5

(Costo orario)

1. Si definisce costo orario del servizio il costo medio complessivo di un ora di lavoro prestato dall'addetto all'esecuzione di controlli sanitari di cui al Regolamento (CE) 882/2004.
2. Il costo orario del servizio è indicato nell'Allegato C - sezione I del presente decreto.

## Articolo 6

### (Modalità di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe)

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8:
  - a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5;
  - b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  - c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone ulteriori, fra quelle previste dal Regolamento (CE) 882/2004.
2. Le tariffe di cui alle lettere b) e c) sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.

## Articolo 7

### (Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe)

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A sono destinati e vincolati:
  - a) la quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute;
  - b) la quota del 3,5 per cento, alle regioni e province autonome per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli;
  - c) la quota del 3,5 per cento, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli;
  - d) la quota del 1 per cento, ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto, accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004;
  - e) la quota del 2 per cento, è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.
2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati:
  - a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria" - 6.2.1 "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai Posti di Ispezione frontaliere, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato C - sezione II, nonché per ogni altro onere correlato;
  - b) la quota del 7 per cento alle regioni e province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai Posti di Ispezione frontaliere;
  - c) la quota del 5 per cento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;
  - d) la rimanente quota del 83 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.



3. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati:

a) per la quota del 8 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1 "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana"- 6.1.1 " Funzionamento" e 20.2 "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria"- 6.2.1 di pertinenza dei centri di responsabilità Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui all'allegato C - sezione II, nonché per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera;

c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

d) la rimanente quota del 80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo è individuato nella copertura dei costi delle attività espletate dai soggetti ivi previsti.

#### Articolo 8

(Compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino Ufficiale Regionale di cui al comma 1 al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

#### Articolo 9

(Rideterminazioni)

1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal paragrafo 6, dell'articolo 27, del Regolamento (CE) 882/2004, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa diversa da quelle stabilite nel presente provvedimento, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni o le province autonome, rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. A tal fine, le Regioni o le Province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalità di cui al predetto articolo 27.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B o dall'allegato V, sezione B del Regolamento

(CE) 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione corredata di motivato parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale Regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 10

(Modalità tecniche di versamento delle tariffe)

1. Le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente decreto sono stabilite, per le parti di rispettiva competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle Regioni, da adottarsi, entrambi i provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ammontare dei contributi dovuti in base al presente decreto è determinato dal soggetto incaricato ad effettuare i controlli.

3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versati dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.

4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30%, oltre agli interessi maturati nella misura legale. Decorso inutilmente ulteriori 15 giorni, la Azienda sanitaria competente procede alla sospensione del riconoscimento di idoneità o alla sospensione dell'attività, nel caso di aziende registrate.

6. La procedura di cui al comma 5, si applica anche nel caso di violazione del comma 4.

#### Articolo 11

(Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B)

1. Alle tariffe di cui all'allegato A si applica una maggiorazione del 20%, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo semestre di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformità al comma 2, può modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale.

4. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 %, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del Regolamento (CE) 882/2004.

5. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4 sono destinate e vincolate ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria"- 6.2.1 "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le finalità di cui al comma 4.

#### Articolo 12 (Modalità di rendicontazione)

1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dall'Istituto Superiore di Sanità e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all' articolo 7.

2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, l'Istituto Superiore di Sanità, i laboratori nazionali di riferimento addetti al controllo ufficiale e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

#### Articolo 13 (Adempimenti comunitari)

1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al Regolamento (CE) 882/2004.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:  
a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;  
b) il metodo di calcolo delle tariffe.

3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

#### Articolo 14 (Potere sostitutivo)

1. Alle procedure del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto della procedura di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### Articolo 15 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 16 (Disposizioni transitorie)

1. Sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 aprile 1999, n. 93, limitatamente alle norme relative alle modalità tecniche di versamento e riscossione.

Articolo 17  
(Entrata in vigore e abrogazione)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

## ALLEGATO A

### Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04

#### Sezione 1 - Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione

Per le attività di macellazione ed in relazione alla notevole difformità operativa del veterinario ufficiale in impianti di macellazione con capacità ed attività diversa, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano individuano gli importi minimi di seguito riportati (€ per capo macellato):

##### 1.1 MACELLI PER ANIMALI A CARNI ROSSE

Tabella 1 (*)	bovini adulti	bovini giovani	solipedi/equidi	suini < 25 Kg.	suini > 25 Kg.	ovicaprini < 12 Kg.	ovicaprini > 12 Kg.	ratiti
fascia fino a 10.000 UGB/anno (tariffa ordinaria)	5,00	2,00	3,00	0,50	1,00	0,15	0,25	0,50
fascia da 10.001 a 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,50	1,80	2,70	0,45	0,90	0,135	0,225	0,45
fascia da 25.000 a 50.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,00	1,60	2,40	0,40	0,80	0,12	0,20	0,40
Fascia da 50.000 a 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,50	1,40	2,20	0,35	0,70	0,11	0,175	0,35
Fascia oltre 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,00	1,20	2,00	0,30	0,60	0,10	0,150	0,30

(\*) si applicano importi ridotti rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento CE/882/2004, solo qualora si tratti di stabilimenti:

- dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità;
- classificabili con una valutazione del livello di rischio medio-basso;
- con un elevato livello di conformità riscontrato durante i controlli ufficiali;

Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio –da calcolarsi mediante i criteri elencati nella Sezione 2- si applica un importo pari ad esso.

##### 1.2 MACELLI PER ANIMALI A CARNI BIANCHE

Tabella 2**	polli	tacchini	faraone	anatre	oche	conigli ed altri lagomorfi
tariffa unica	€ 0,005	€ 0,025	€ 0,05	0,01	€ 0,01	€ 0,005

Tabella 3**	Selvaggina da penna allevata
di peso vivo superiore a kg 2	€ 0,005 capo
di peso vivo/inferiore a kg 2 ma superiore a kg 1	€ 0,0025 capo
di peso vivo inferiore 1 kg	€ 0,0005

\*\* Tali importi sono applicabili e rideterminabili fino alla copertura del costo del servizio

Quando l'ispezione ante mortem relativa del pollame è effettuata in allevamento, la Asl di competenza dell'allevamento stesso riscuote le seguenti tariffe di cui alla tabella 4

Tabella 4	Ispezione ante mortem del pollame in allevamento
Fino a 40.000 capi	€ 30,00
Oltre 40.000 capi	€ 50,00

TABELLA DI CONVERSIONE CARNI ROSSE	
1 UGB=	1 bovino adulto (compresi bufali e bisonti); 1 solipede; 2 vitelli; 5 suini/cinghiali
	10 ovini / 10 caprini / 10 biungulati selvatici (caprioli, daini, cervi, renne, ed altri biungulati di taglia media);
	20 agnelli peso vivo inf. 15 Kg
	20 capretti peso vivo inf. 15 Kg
	20 suinetti peso vivo inf. 15 Kg
	5 Struzzi.

## Sezione 2 - Importi delle tariffe applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento

Per tonnellata di carne introdotta:

- carni bovine, suine, equine, ovine e caprine: 2 EURO
- carni di pollame e di conigli di allevamento: 1,5 EURO
- carni di selvaggina di allevamento e selvatica:
- piccola selvaggina di penna e di pelo: 1,5 EURO

- carni di ratiti (struzzo, emù, nandù): 3 EURO
- cinghiali e ruminanti: 2 EURO

**Sezione 3 - Importi delle tariffe applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata.**  
Tale tabella si applica esclusivamente alla selvaggina cacciata

- a) Piccola selvaggina di penna: 0,005 EURO/capo
- b) Piccola selvaggina di pelo: 0,01 EURO/capo
- c) Ratiti: 0,5 EURO/capo
- d) Mammiferi terrestri:
  - cinghiali: 1,5 EURO/capo
  - ruminanti: 0,5 EURO/capo

**Sezione 4 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte.**

Tale tabella si applica esclusivamente al conferimento di latte crudo agli stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione.

Fasce produttive mensili	Importi/ton.
Per le prime 30 tonnellate del mese	1 EURO/ton
Per ogni tonnellata supplementare	
fascia fino a 200 ton/mese	0,5 EURO/ton
fascia da 201 a 500 ton/mese	0,4 EURO/ton
fascia da 501 a 1.000 ton/mese	0,3 EURO/ton
fascia da 1.001 a 2.500 ton/mese	0,25 EURO/ton
fascia da 2.501 ton a 5.000 ton/mese	0,2 EURO/ton
fascia oltre 5.000 ton/mese	0,15 EURO/ton
fascia oltre 10.000 ton/mese	0,10 EURO/ton

**Sezione 5 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione e all'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.**

- Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura: 1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare
- Prima vendita nel mercato del pesce: 0,5 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,25 EURO per ogni tonnellata supplementare
- Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente ai Reg. CE/103/76 e CE/104/76: 1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare

Gli importi riscossi sulle seguenti specie, di cui all'allegato II del Reg. CE/3703/85, non devono superare i 50 EURO per partita:

Aringhe della specie *Clupea harengus*, Sardine della specie *Sardina pilchardus*, Sgombri della specie *Scomber scombrus*, Sgombri della specie *Scomber japonicus*, Sugarelli della specie *Trachurus spp.*, Acciughe della specie *Engraulis spp.*, Menole della specie *Maena smaris*, Spratto della specie *Sprattus sprattus*

- Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura: 0,5 EURO/tonnellata lavorata

**Sezione 6 - Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004**

Per gli stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B Regolamento CE n.882/2004, al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale, sono previste le tariffe di seguito riportate, calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)

Tipologia stabilimento (Attività prevalente Ingresso)	Fascia produttiva annua A	Fascia produttiva annua B	Fascia produttiva annua C
PRODOTTI E PREPARAZIONI DI CARNE	fino a 200 ton	da 201 a 1000 ton	oltre 1000 ton
LATTE TRATTATO TERMICAMENTE E PRODOTTI LATTIERI			
OVOPRODOTTI			
CENTRI IMBALLAGGIO UOVA	fino a 10.000.000 uova	da 10.000.000 a 50.000.000	oltre 50.000.000 di uova
MIELE	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
COSCE DI RANA E LUMACHE	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E CICCIOI	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
STOMACI VESCICHE E BUDELLA	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
GELATINA E COLLAGENE	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
CENTRI DI COTTURA	fino a 10 ton di materie prime	da 11 a 100 ton di materie prime	oltre 100 ton di materie prime
ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE	fino a 10.000 hl	da 10.001 a 100.000 hl	oltre 100.000 hl
INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI DIETETICI	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
PRODOTTI DI IV GAMMA E DI V GAMMA	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
MOLINI INDUSTRIALI, PASTIFICI, PANIFICI E PRODOTTI DA FORNO INDUSTRIALI	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
PASTICCERIE INDUSTRIALI	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
PRODUZIONE SURGELATI	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
CONSERVE VEGETALI FRUTTA SECCA E SPEZIE	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
ALIMENTI VEGETALI NON CONSIDERATI ALTROVE	fino a 500 ton	da 501 a 10.000 ton	oltre 10.000 ton
VINO E BEVANDE ALCOLICHE	fino a 5.000 hl	da 5.001 a 50.000 hl	oltre 50.000 hl
PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO OLII	fino a 1.000 hl	da 1.001 a 10.000 hl	oltre 10.000 hl
CAFFE' E THE	fino a ton 500	da ton 501 a ton 1.000	oltre ton 1.000
CIOCCOLATO E PRODOTTI A BASE DI LATTE OTTENUTI DA MATERIA PRIMA TRASFORMATA	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
ADDITIVI E COLORANTI ALIMENTARI	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton



OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARI OPERANTI IN MERCATI GENERALI E DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLI FRESCHI	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
DEPOSITI ALIMENTARI			
DEPOSITI ALIMENTARI PER PRODOTTI IN REGIME DI FREDDO E PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE			
STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DEL RISONE E DEL RJSO	fascia unica 1.500 euro		

Tariffe annue forfetarie:

- fascia A 400 euro/anno
- fascia B 800 euro/anno
- fascia C 1.500 euro/anno

### Sezione 7 - Importi per attività di controllo effettuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

In sostituzione di quanto previsto all'allegato 1, punto 4 del Decreto della salute 5 giugno 2003 sono previste le seguenti tariffe:

procedimenti di riconoscimento svolti in vece delle Regioni, compresi eventuali sopralluoghi	1500 euro
accertamenti concernenti procedimenti per l'abilitazione all'esportazione, che includono gli accertamenti mediante eventuale sopralluogo	1500 euro
accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel corso di controlli ispettivi o di audit	1000 euro
procedimenti di iscrizione in apposita lista di stabilimenti di Paesi terzi abilitati ad esportare in Italia prodotti alimentari	100 euro e copertura delle eventuali spese di missione
spese per le attività di monitoraggio ispettivo sugli stabilimenti iscritti in liste per l'esportazione di alimenti verso Paesi terzi; limitatamente a questa tariffa la riscossione deve essere fatta entro giugno di ogni anno dalla ASL e le somme riscosse devono essere ripartite in conformità all'articolo 7, comma 1	100 euro per stabilimento/anno;

## **ALLEGATO B**

### **SEZIONE I**

**Tariffe riscosse dai Posti di Ispezione Frontaliera per i controlli sanitari ufficiali effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi di cui alla Decisione della Commissione 17 aprile 2007, n. 275 e sui mangimi di origine non animale ex Decreto Legislativo 25 giugno 2003, n. 223**

#### **Capo I**

##### **Tariffe applicabili alle carni importate**

L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di carni è fissato a:

- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate,

e

- 9 EURO per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.

#### **Capo II**

##### **Tariffe applicabili ai prodotti della pesca importati**

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca è stabilito a:

- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate,

e

- 9 EURO per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. Il suddetto importo per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

- 600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

- 1 200 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1 000 tonnellate,

- 2 400 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2 000 tonnellate,

- 3 600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2 000 tonnellate.

3. Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a) del Regolamento (CE) 882/2004.

### **Capo III**

**Tariffe applicabili ai prodotti a base di carne, alle carni di pollame, di selvaggina selvatica, di coniglio, di selvaggina di allevamento, al miele, a latte e agli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui alla Decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007 e ai sottoprodotti e ai mangimi di origine animale.**

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi è fissata a:

- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate,

e

- 9 EURO per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. L'importo suddetto per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa e pari a:

- 600 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

- 1 200 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 1 000 tonnellate,

- 2 400 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 2 000 tonnellate,

- 3 600 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 2 000 tonnellate.

### **Capo IV**

**Tariffe applicabili al transito attraverso la comunità di merci e di animali vivi**

L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

### **Capo V**

**Tariffe applicabili all'importazione di animali vivi**

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi è fissata:

a) per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:

- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate,

e

- 9 EURO per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;

b) per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:

- 55 EURO per partita, fino a 46 tonnellate, oppure

- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.

## Capo VI

### Tariffe applicabili all'importazione di mangimi di origine non animale

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di mangimi di origine non animale è fissata in:

- 55 EURO per partita, fino a 60 tonnellate,
- 0,9 EURO per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate
- e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

## SEZIONE II

### Capo I

#### Tariffe riscosse dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera

**Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.**

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti è fissata in:

- 63,30 EUR per partita per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti
- 55 EUR per partita, fino a 60 tonnellate,
- 0,9 EUR per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate
- e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate

## **Capo II**

### **Tariffe applicabili al transito attraverso la comunità di merci e rilascio del documento comune**

L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunità, compreso il rilascio del documento comune, è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

**SEZIONE I**

**Costo Orario del servizio**

Sulla base di valutazioni effettuate tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato VI del Regolamento CE/882/2004, il costo orario del servizio prestato dal personale del Servizio Sanitario Nazionale è di in Euro 50,00.

Sulla base dei medesimi criteri, il costo orario del servizio prestato dal personale degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per effettuare i controlli sanitari ufficiali di cui all'articolo 1 del presente decreto, viene calcolato in Euro 50,00.

**SEZIONE II**

**Fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici periferici del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.**

Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e successive modifiche.